UNISS
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI SASSARI

Regolamento Centro Studi sul Fondo Autografi Sardi Moderni e Contemporanei (CENSAS)

Deliberazione del Senato Accademico del 23 novembre 2023

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 23 novembre 2023

Decreto rettorale rep. n. 883/2024 prot. n. 31928 del 22.03.2024

Sommario

Titolo I - Istituzione del Centro Studi sul Fondo Autografi Autori Sardi Moderni e Contemporanei 3
Articolo 3 - Sede 3
Titolo II - Ogani del Centro 3
Articolo 4 - Organi 4
Sezione I - Direttore del Centro 4
Articolo 6 - Elezione e nomina del Direttore 4
Articolo 7 - Nomina del Vice-Direttore 4
Sezione II - Comitato direttivo 4
Articolo 8 - Il Comitato direttivo 4
Articolo 9 – Membri e nomina del Comitato Direttivo 4
Articolo 10 – I membri con diritto di voto deliberativo 5
Articolo 11 – Elezioni e durata dell'incarico dei membri elettivi 5
Articolo 12 – Elezioni e durata dell'incarico dei membri elettivi 5
Articolo 13 – I membri con diritto di voto consultivo 5
Articolo 14 – Cooptazione di membri con diritto di voto consultivo 6
Articolo 15 – Funzionamento del Comitato direttivo 6
Sezione III Comitato tecnico – scientifico 6
Articolo 16 – Il Comitato tecnico - scientifico 6
Articolo 17 – Nomina dei membri 7
Titolo III - Norme finali 7
Articolo 18 - Modalità per eventuali future adesioni 7
Articolo 19 – Modalità per la collaborazione con Enti esterni 7
Articolo 20 – Partecipazione di singoli ricercatori alle attività del Centro 7
Articolo 21 – Fondi di finanziamento, personale e attrezzature a disposizione del Centro 7
Articolo 22 - Modificazione del regolamento 8
Articolo 23 - Durata del Centro 8

Titolo I

Istituzione del Centro Studi sul Fondo Autografi
Autori Sardi Moderni e Contemporanei

Art. 1

Istituzione

Ai sensi dell'art. 53 dello Statuto di Ateneo, è istituito presso l'Università degli Studi di Sassari il «Centro Studi sul Fondo Autografi Autori Sardi Moderni e Contemporanei».

Art. 2

Finalità istituzionali

Il Centro Studi sul Fondo Autografi Autori Sardi Moderni e Contemporanei:

- custodisce e cura l'incremento del «Fondo Autografi Autori Sardi Moderni e Contemporanei» (F.A.A.S.), istituito con D.R. Rep. 1560 del 17/07/2010 presso la Biblioteca Interfacoltà degli Studi Umanistici.
- svolge la ricerca filologica, storico-letteraria e linguistica sulla tradizione manoscritta di autori sardi dell'Ottocento e del Novecento in lingua sarda e italiana e in tutte le lingue che hanno prodotto testualità scritta, e in particolare sui documenti del «Fondo Autografi Autori Sardi» in lingua sarda e italiana, costituito presso l'Università di Sassari;
- ricerca, inventaria, ordina e conserva i materiali autografi e documentari, secondo i moderni criteri filologici e archivistici, in vista della costituzione di cataloghi, repertori, regesti;
- promuove la digitalizzazione degli autografi e dei materiali della tradizione manoscritta e qualora di difficile reperimento di opere a stampa allocati in altra sede, al fine di costituire un centro aggregante di raccolta documentaria in tale ambito;
- promuove e organizza convegni e seminari di studio, mostre bibliografiche e documentarie;
- promuove edizioni di testi;
- elabora ed esegue programmi di ricerca – anche interdisciplinari – coordinati con il MUR, il CNR, il MIBAC, la Unione Europea, gli Enti locali e altri istituti e centri di ricerca nazionali e regionali, sia pubblici che privati:
- favorisce scambi con la comunità scientifica nazionale ed internazionale;
- promuove attività di formazione avanzata, professionale e tecnica;
- favorisce la conoscenza diffusa del patrimonio del Centro, anche con iniziative presso le scuole di ogni ordine e grado e con una apertura al territorio, attraverso esposizioni temporanee e permanenti, realizzate anche con il supporto delle moderne tecnologie, in sintonia con la Terza missione.

Art. 3

Sede

Il Centro ha la sede amministrativa, contabile e operativa presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali.

Titolo II

Organi del Centro

Art. 4

Organi

Sono organi del Centro
- il Direttore
- il Comitato direttivo
- il Comitato scientifico

Sezione I
Direttore del Centro

Art. 5

Il Direttore.

Il Direttore rappresenta il Centro, predispone le proposte di attività e di sviluppo del Centro e cura la relazione annuale sull'attività svolta e sulle linee di progetto per l'approvazione del Comitato direttivo ed il successivo invio agli Organi accademici.

Art. 6

Elezione e nomina del Direttore.

Il Direttore è eletto dai membri del Comitato direttivo con diritto di voto deliberativo tra i docenti di ruolo dell'Università di Sassari. È nominato con decreto del Rettore, dura in carica sino alla decadenza o allo scioglimento del Comitato Direttivo e può essere confermato consecutivamente una volta sola.
Se il direttore decade o si dimette durante il mandato, viene eletto un altro direttore che dura in carica per il periodo residuo.

Art. 7

Nomina del Vice-Direttore.

Il Direttore nomina, tra i membri del Comitato direttivo con diritto di voto deliberativo, un vice-Direttore incaricato della sua sostituzione in caso di temporaneo impedimento o di assenza.

Sezione II
Comitato direttivo

Art. 8

Il Comitato direttivo.

Il Comitato direttivo è organo deliberativo del Centro e di programmazione delle attività scientifiche.
Per il funzionamento del Comitato si applicano le norme per il funzionamento degli Organi collegiali previste dallo Statuto di Ateneo.

Art. 9

Membri e nomina del Comitato direttivo.

Il Comitato direttivo è composto da membri con diritto di voto deliberativo e membri con diritto di voto consultivo anche cooptati ai sensi dell'articolo 14.

Il Comitato direttivo è nominato con decreto del Rettore a seguito delle elezioni di cui all'articolo 11, comma 2, del presente regolamento e delle designazioni di cui all'articolo 13.

Art. 10

I membri con diritto di voto deliberativo.

Sono membri con diritto di voto deliberativo:

a) quattro docenti di ruolo afferenti al Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali e appartenenti ai settori scientifico-disciplinari L-LIN-01 L-FIL-LET/09, L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, L- FIL-LET/13.

b) il coordinatore della scuola di dottorato in «Culture, letterature, turismo e territorio», il quale può farsi sostituire nelle sedute dal vicecoordinatore.

Art. 11

Elezione e durata dell'incarico dei membri elettivi

I membri di cui all'articolo 10, lettera a) sono eletti dai docenti afferenti al Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari L-LIN-01 L-FIL-LET/09, L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, L- FIL-LET/13.

Essi durano in carica tre anni. In caso di dimissioni o decadenza, il membro dimessosi o decaduto è surrogato mediante elezione per il residuo periodo del triennio.

Art.12

Elezione e durata dell'incarico dei membri elettivi

Il coordinatore del dottorato dura in carica, per effetto dell'articolo 10, lettera b), per il triennio di cui al secondo comma dell'articolo 11.

Egli decade con la cessazione dall'ufficio di coordinatore della scuola di dottorato ed è surrogato di diritto dal coordinatore entrante per il residuo periodo del triennio, sempre fatta salva, dopo la scadenza del triennio, se persiste nell'ufficio, la nomina di diritto di cui all'articolo 10, lettera b).

In caso di dimissioni dal Comitato Direttivo, il coordinatore non è surrogato, ma se manifesta formale disponibilità è riammesso con deliberazione del Comitato Direttivo a maggioranza assoluta dei membri residui. Se dopo le dimissioni cessa dall'ufficio di coordinatore entro il triennio, è surrogato di diritto dal coordinatore entrante secondo quanto previsto dal comma precedente.

Art. 13

I membri con diritto di voto consultivo

Sono membri con diritto di voto consultivo:

a) un rappresentante del personale amministrativo del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, designato dal Direttore del Dipartimento tra coloro i quali svolgono attività di gestione amministrativa del Centro;

b) un rappresentante del personale bibliotecario dell'Ateneo designato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali;

c) un assegnista o dottorando di ricerca dell'Università degli Studi di Sassari designato dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali a composizione limitata ai docenti e ai dottorandi;

d) i membri cooptati ai sensi dell'articolo seguente.

I membri di cui alle lettere a), b) e c) sono nominati con decreto del Rettore, durano in carica tre anni dalla nomina e possono essere confermati. L'inizio del triennio dei membri con diritto di voto consultivo può non coincidere con il triennio dei membri con diritto di voto deliberativo.
Per la nomina e la durata in carica dei membri di cui alla lettera d), si applica l'articolo seguente.

Art. 14

Cooptazione di membri con diritto di voto consultivo

Il Comitato direttivo può cooptare, a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto deliberativo:
a) un membro per ogni Ente convenzionato con il Centro, designato dal relativo Ente;
b) un massimo di cinque studiosi ed esperti dei problemi che formano oggetto dell'attività del Centro, scelti per la loro specifica competenza.
I membri cooptati sono nominati con decreto del Rettore.
I membri cooptati di cui alla lettera a) durano in carica sino alla scadenza del mandato dei membri con diritto di voto, e comunque sino allo scioglimento del Comitato direttivo, possono essere confermati, e decadono se la convenzione con l'ente che rappresentano scade durante il triennio.
I membri cooptati di cui alla lettera b) durano in carica sino alla scadenza del mandato dei membri con diritto di voto, e comunque sino allo scioglimento del Comitato direttivo e possono essere confermati.

Art. 15

Funzionamento del Comitato direttivo

Le sedute del Comitato direttivo sono presiedute dal Direttore del Centro.
La seduta è costituita validamente con la maggioranza dei membri con diritto di voto deliberativo.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Direttore.
Il Comitato direttivo si riunisce almeno due volte all'anno. Le sedute sono convocate dal Direttore o da almeno un terzo dei membri con voto deliberativo in carica. La convocazione con l'ordine del giorno è comunicata per iscritto almeno sette giorni prima con atto del Direttore o dei membri convocanti.
Il Comitato direttivo può costituire al suo interno commissioni istruttorie che possono avvalersi di consulenze esterne, ove necessario.

Sezione III
Comitato tecnico-scientifico

Art. 16

Il Comitato tecnico-scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico ha funzioni consultive di orientamento e di verifica delle attività scientifiche del Centro.
Il Comitato tecnico-Scientifico è composto da:

- rappresentanti del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, scelti fra gli afferenti ai settori scientifico-disciplinari: L-LIN-01, L-FIL-LET/09, L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/12, L- FIL-LET/13;
- professori e ricercatori dell'Università degli Studi di Sassari;
- professori e ricercatori di altre Università italiane e straniere e di Istituzioni universitarie internazionali interessati alle aree tematiche di pertinenza del Centro;
- ricercatori che operano presso Istituzioni ed Enti di ricerca italiani, stranieri e internazionali e che svolgono la propria attività di ricerca negli ambiti scientifici di interesse del Centro.

Art. 17

Nomina dei membri

Il Comitato tecnico scientifico è nominato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali con proprio decreto su proposta del Comitato direttivo; dura in carica sino al 31 ottobre di ogni anno ed è immediatamente rinnovato alla scadenza anche in nuova composizione.
I membri possono essere nominati dal Direttore del Dipartimento anche durante l'anno e scadono con la scadenza del Comitato già insediato.

Titolo III

Norme finali

Art. 18

Modalità per eventuali future adesioni

I Dipartimenti dell'Ateneo possono chiedere di aderire al Centro, mediante deliberazione motivata del Consiglio di Dipartimento in composizione limitata ai docenti.
La richiesta deve indicare le risorse (finanziarie, umane, scientifiche, strumentali ecc.) che saranno messe a disposizione del Centro e deve essere inviata al Direttore del Centro.
Sulla richiesta delibera il Comitato direttivo a maggioranza degli aventi diritto.
L'adesione delle nuove strutture è disposta con Decreto rettorale.

Art. 19

Modalità per la collaborazione con Enti esterni

Per il raggiungimento dei propri scopi il Centro può stipulare convenzioni, approvate dal Comitato Direttivo, in un quadro di collaborazione con Enti, centri di ricerca ed organismi, pubblici o privati, italiani o stranieri.

Art. 20

Partecipazione di singoli ricercatori alle attività del Centro

Singoli ricercatori afferenti a strutture dell'Università o ad Enti esterni possono collaborare alle attività del Centro, previa delibera favorevole del Comitato direttivo, che ne stabilisce le condizioni.

Art. 21

Fondi di finanziamento, personale e attrezzature a disposizione del Centro

Le attività del Centro sono finanziate con i fondi di ricerca ad esso assegnati, con i proventi derivanti da contratti e convenzioni stipulati per l'esecuzione di specifiche ricerche, con donazioni ed elargizioni, con sovvenzioni di Enti pubblici e/o privati.

Art. 22

Modificazione del regolamento

Il presente regolamento può essere modificato mediante delibera del Comitato direttivo, assunta con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

Art. 23

Durata del Centro

Il Centro ha durata fino al 31 ottobre 2030.
Alla scadenza Il Comitato Direttivo può proporne il rinnovo mediante il procedimento di modifica regolamentare di cui all'articolo 22.